



# COMUNE DI ESPORLATU

## PROVINCIA DI SASSARI

### Ordinanza del responsabile del servizio

<i>N. 6</i> <i>Data 28.05.2020</i> <i>Prot. n.1746</i>	<b>Prescrizioni Comunali antincendio – Pulizia e manutenzione dei terreni del centro abitato, limitrofi ad esso e alle strade Comunali – Lotta alla diffusione degli insetti nocivi e parassiti e relative infezioni</b>
--	--

L'anno duemilaventi, il giorno **ventotto** del mese di **Maggio**, nel proprio ufficio.

#### IL SINDACO

**Premesso** che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione da parte dei proprietari e conduttori di terreni e aree siti nel territorio comunale può causare gravi problemi a causa della presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi di propagazione di incendi, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica riferita a persone e beni;

**Considerato** che con l'avvicinarsi della stagione estiva, la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali ed altri rifiuti fortemente infiammabili costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti nocivi e parassiti.

**Vista** la legge nr. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

**Vista** la legge nr. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

**Visto** l'art. 7 della legge 267/2000 in tema di Regolamenti;

**Visto** l'art. 7) 1bis della legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

**Vistala** legge 225/92, D.L. 112/98 che in individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

**Viste** le prescrizioni Regionali antincendio 2020-2022, aggiornamento 2020, adottate con deliberazione di G.R. nr. 22/3 del 23 aprile 2020, recanti prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

**Viste** le direttive dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari in materia di lotta alla prevenzione e agli insetti nocivi e parassiti;

**Rilevato** che, anche al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di disinfestazione è indispensabile provvedere alla pulizia e alla eliminazione di erbacce e sterpaglie in genere;

**Considerato** necessario procedere all'attuazione del programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio non solo l'incolumità delle persone, ma anche l'integrità del patrimonio ambientale;

**Considerato** pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni Regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi, nonché la tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;

**Viste** le leggi vigenti ed in particolare il D.lgs. nr. 267 del17/08/2000;

## **ORDINA**

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità pubblica delle persone;

### **ENTRO IL 15 GIUGNO 2020:**

- 1) I proprietari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di terreni situati nel centro dell'abitato e limitrofi ad esso e alle strade comunali, appartenenti a qualunque categoria d'uso (orti, giardini, boschi ecc.) nonché i responsabili di cantieri edili e stradali e i responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenti private, devono procedere all' idonea e adeguata pulizia con taglio delle erbacce, fieno, sterpaglie ecc. e qualsiasi altro materiale ritenuto fortemente infiammabile.
- 2) Gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere effettuati periodicamente fino al 31 ottobre 2020, ciò al fine di garantire in ogni circostanza la perfetta pulizia di quei luoghi.

## **DISPONE**

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla presente Ordinanza, sono punite a norma dell'art. 7bis, del D.lgs 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.

Trascorso il termine per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.;

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

## **DEMANDA**

Al settore Polizia Locale, la Compagnia Barracellare, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e tutti i soggetti competenti in materia ambientale, la salvaguardia e il controllo per la corretta osservanza della presente Ordinanza.

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

## **AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

1. per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regione (T.A.R.) della Sardegna.
2. Entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, nr. 1199.

*Dalla residenza Comunale, li 28 Maggio 2020*



**Il Sindaco**  
Furriolu Francesco Giuseppe

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
- nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza Comunale, li 29 maggio 2020*



**Il Responsabile del servizio**  
Salvatore Maria Pischedda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.